

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2006, n. 3

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e pluriennale 2006-2008.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

1. Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2006, annessi alla presente legge, sono approvati rispettivamente in euro 18.129.383.071,43, in termini di competenza e in euro 20.203.717.377,80 in termini di cassa (tabelle 1 e 2).

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2006.

3. È autorizzato l'impegno delle spese per l'esercizio finanziario 2006 entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 42 della legge regionale di contabilità.

4. È autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2006 entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 2

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2006, con i prospetti allegati di cui all'articolo 13 della legge regionale di contabilità.

Articolo 3

1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 2006 derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base di spesa nell'allegato stato di previsione.

Articolo 4

1. È autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione 2006 del saldo finanziario positivo presunto dell'esercizio 2005, per l'ammontare di euro 1.173.807.850,38.

2. Il saldo di cui al comma 1 è destinato alla copertura delle seguenti spese:

- a) quanto a euro 1.023.807.850,38 per spese iscritte nei bilanci per l'esercizio finanziario 2006 in corrispondenza del trasferimento allo stesso di autorizzazioni di spesa finanziate da assegnazioni dello Stato ed altre spese a destinazione vincolata già previste a carico degli esercizi precedenti a seguito del loro mancato impegno;
- b) quanto a euro 150.000.000,00 per spese relative ai residui perenti ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale di contabilità.

Articolo 5

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2006, entro i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 14 della legge regionale di contabilità, di cui è data dimostrazione nell'allegato "Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all'indebitamento autorizzato", è autorizzata nell'esercizio 2006 la contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d'importo complessivo non superiore a euro 500.859.000,00 (upb E0137).

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui al comma 1 per una durata non superiore a quaranta anni e ad un tasso iniziale fisso o variabile annuo non superiore al 7 per cento.

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei prestiti è garantito mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della Regione, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti alle previste scadenze.

4. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti finanziari, ovvero della banca incaricata dei pagamenti a favore degli obbligazionisti, delle rate di ammortamento dei prestiti alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.

5. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 30.000.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2007 e 2008 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2006-2008 (upb U0199).

Articolo 6

1. Al fine di consentire il rispetto dei vincoli determinati dal "Patto di stabilità interno", disposti dalla normativa statale vigente in materia finanziaria, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare per l'esercizio 2006, in deroga a

quanto disposto dal comma 2, lettera b, dell'articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica, relativamente agli stanziamenti di cassa.

Articolo 7

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), nei limiti di euro 192.000.000,00 e delle proprie disponibilità di cassa, anticipazioni per far fronte a temporanei ritardi nei versamenti delle quote comunitarie e statali alla medesima Agenzia (capitolo 100036/E e 100092/U).

Articolo 8

1. A norma dell'articolo 3 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 della Regione del Veneto nel testo allegato alla presente legge.

Articolo 9

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 febbraio 2006

Galan

INDICE

Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9

Dati informativi concernenti la legge regionale 3 febbraio 2006, n. 3

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marialuisa Coppola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 25 ottobre 2005, n. 25/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 15 novembre 2005, dove ha acquisito il n. 99 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;
- La 1° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 28 dicembre 2005;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Raffaele Grazia, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 gennaio 2006, n. 1227.

2. Relazione al Consiglio regionale

(Per la relazione si veda il testo della legge regionale n. 2 del 3 febbraio 2006, pubblicata in questo stesso Bollettino, ndr).

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 42 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 42 - Impegni di spesa.

1. La Giunta regionale e i dirigenti delle strutture regionali competenti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, assumono gli impegni di spesa per le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione si perfezioni entro il termine dell'esercizio; gli impegni sono assunti, entro la scadenza dell'esercizio di riferimento, nei limiti degli stanziamenti di competenza.

2. Con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e delle successive variazioni, costituiscono comunque impegni di spesa, e come tali sono rilevati, senza la necessità di ulteriori atti, le somme stanziare nei capitoli relativi:

- a) alle indennità al Presidente della Giunta regionale e agli altri componenti della Giunta e del Consiglio regionale;
- b) alle spese per il funzionamento del Consiglio regionale;
- c) alle spese e agli oneri per il personale dipendente ed alle altre

spese di natura assimilabile;

- d) agli oneri di ammortamento relativi ai mutui e ai prestiti obbligazionari.

3. Il dirigente della struttura regionale preposta alla ragioneria provvede alla prenotazione degli impegni di spesa relativi a quote di obbligazioni pluriennali, derivanti dall'approvazione di piani e programmi adottati dalla Giunta regionale.

4. L'accertamento di somme in entrata sui capitoli delle contabilità speciali genera un impegno, per pari importo, nei corrispondenti capitoli della spesa.

5. Quando l'obbligazione risulta definitivamente estinta per un importo inferiore a quello del corrispondente impegno, il dirigente della struttura regionale competente deve darne tempestiva comunicazione alla struttura regionale preposta alla ragioneria, la quale procede per la parte inutilizzata:

- a) all'immediato ripristino della disponibilità sullo stanziamento di bilancio, qualora l'impegno sia stato assunto sulla competenza dell'esercizio in corso;
- b) alla cancellazione della correlata posta di residuo passivo, qualora l'obbligazione derivi da esercizi precedenti.

6. Per le risorse disposte dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione europea e dalle relative deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di cofinanziamento nazionale, nonché per le risorse disposte dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto, possono essere assunte obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in corrispondenza con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte.”

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 14, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 14 - Equilibrio del bilancio di previsione annuale.

1. Nel bilancio di previsione annuale:

- a) il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo saldo negativo sia coperto da mutui o da prestiti obbligazionari;”

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 22, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 22 - Variazioni al bilancio.

2. La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, può effettuare variazioni al bilancio nel corso dell'esercizio:

- b) di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;”

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 39/2001 è il se-

guente:

“Art. 3 - Bilancio pluriennale.

1. La Regione approva ogni anno il bilancio pluriennale, contestualmente al bilancio di previsione annuale.

2. Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento alla programmazione regionale ed ha una durata minima di tre anni finanziari ed una durata massima di cinque anni finanziari.

3. Il bilancio pluriennale rappresenta, in termini di competenza, il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato in base alla legislazione statale e regionale vigente, nonché ai nuovi provvedimenti legislativi.

4. Il bilancio pluriennale costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria, anche mediante l'iscrizione di appositi fondi speciali, di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi a cui il bilancio stesso si riferisce.

5. Il bilancio pluriennale è formulato tenendo conto delle obbligazioni già assunte dalla Regione in esercizi precedenti i cui effetti abbiano una ricaduta negli esercizi compresi nel bilancio stesso.

6. L'approvazione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione alla gestione delle entrate e delle spese in esso comprese.

7. Le entrate e le spese del bilancio pluriennale sono classificate in base ai criteri adottati per il bilancio di previsione annuale.

8. Il bilancio pluriennale può essere rappresentato in un unico documento con il bilancio di previsione annuale.”

4. Struttura di riferimento

Direzione bilancio

ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2006-2008

Relazione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

TABELLA 1 : Stato di previsione dell'entrata

TABELLA 2 : Stato di previsione della spesa

DOCUMENTO ALLEGATO : Ripartizione delle unità previsionali di base

Elenco delle spese obbligatorie e d'ordine (art.17, c.3, L.R.29/11/2001, n.39)

PROSPETTI ALLEGATI:

Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all'indebitamento autorizzato (art.13, c.2, lett.b), L.R.29/11/2001, n.39)

Elenco garanzie prestate dalla Regione (art.13, c.2, lett.c), L.R.29/11/2001, n.39)

Prospetto sintetico del piano finanziario degli interventi dell'Unione Europea (art.24, c.4, L.R.29/11/2001, n.39)

Spese relative al conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti Locali (art.11, c.7, L.R.13/04/2001, n.11)

Quadro dimostrativo delle assegnazioni vincolate statali e comunitarie (art.13, c.2, lett.a), L.R.29/11/2001, n.39)

Applicazione dell'Avanzo di Amministrazione

BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2006-2008

Indice delle unità previsionali di base

Indice dei capitoli